



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. 43354/03 All. n. _____

Venezia, li 19 GIU. 2003

Resp. procedimento: dott. A. Pavanato
Resp. Istruttoria: geom. P. Ciuffi

Oggetto: Ditta European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. Via della Chimica, 5 – Marghera (VE).
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che la European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. ha presentato in data 27.02.2003, acquisita con prot. n. 19989 del 11.03.2003, istanza di rinnovo dell'autorizzazione provinciale n. 36659 del 10.08.1998, all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE).

Visto la successiva nota tecnica integrativa presentata dalla Ditta European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. in data 18.06.2003 nella quale sono descritte le tipologie dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti presso lo stabilimento, le quantità e le modalità di stoccaggio, nonché le planimetrie del deposito preliminare.

Rilevato che l'autorizzazione è richiesta per i rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi derivanti dall'attività della Ditta richiedente;

Visto che la richiesta è stata presentata ai sensi del d.lgs. n.22 del 5.2.1997, che individua l'operazione di smaltimento per cui si richiede l'autorizzazione al punto D15 dell'allegato B, definendola come deposito preliminare di rifiuti;

Vista la l.r. 21.1.2000, n. 3 che attribuisce alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D15 dell'allegato B al d. lgs. 22/97, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti;

Vista la Decisione 2000/532 CE come modificata dalla decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, di approvazione del nuovo elenco dei rifiuti ("CER 2002");

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

Visto che non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DECRETA

La Ditta European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. è autorizzata, fino a tutto il 30.06.2008, all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalla propria attività, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE), nell'area dell'impianto denominato CV22/23 indicata nella planimetria allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, con le seguenti prescrizioni:

- Art. 1 Possono essere stoccate provvisoriamente le tipologie di rifiuti, pienamente identificati dal numero di codice a sei cifre, definiti nella TABELLA 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e per un quantitativo massimo complessivo di tonn.73:
- Art. 2 I rifiuti dovranno essere posti in contenitori idonei (fusti e/o sacchi tipo big-bags) con la possibilità di potervi depositare solo una fila sovrapposta.
- Art. 3 Dovrà essere confermato il responsabile del deposito preliminare di rifiuti, i cui dati saranno comunicati a questa Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ritiro del presente Decreto.
- Art. 4 Dovrà essere apposta, presso l'area adibita al deposito preliminare di rifiuti, una tabella su cui andranno indicati il numero dei contenitori stoccati, la data del loro posizionamento e la relativa quantità di rifiuto presente.
- Art. 5 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- Art. 6 Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle situazioni igienico-sanitarie e ambientali preesistenti. I rifiuti devono essere stoccati in contenitori idonei, il cui stato di conservazione deve essere verificato con periodicità; i contenitori danneggiati o usurati dovranno essere tempestivamente sostituiti.
- Art. 7 Dovrà essere tenuto, presso lo stabilimento, apposito registro di carico e scarico relativo al deposito preliminare di rifiuti e, per le fasi di trasporto, dovrà essere adottato il formulario di identificazione come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 22/97.
- Art. 8 E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di smaltimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Art. 9 Entro 60 giorni dalla data del ritiro del presente provvedimento, e pena il suo automatico decadimento, dovranno essere aggiornate le garanzie finanziarie a garanzia deposito preliminare di rifiuti esistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n° 2528 del 14.07.1999.



- Art. 10 L'inosservanza delle suestese disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente Decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività d'ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
- Art. 11 L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita motivata domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza.
- Art. 12 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art. 13 Il presente decreto viene consegnato alla Ditta. European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. nonché trasmesso al Sindaco del Comune di Venezia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Venezia ed alla Direzione regionale tutela dell'ambiente della Regione Veneto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Dott. ~~Alessandro~~ PAVANATO -



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI


CONSEGNATO IL 25 GIU. 2003




TABELLA 1

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
07	Rifiuti dei processi chimici organici
07 01	Rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
limitatamente a:	
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
limitatamente a:	
13 02 04*	scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 08	rifiuti non specificati altrimenti
limitatamente a:	
13 08 02*	altre emulsioni
<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
limitatamente a:	
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
limitatamente a:	
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti/inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 06	batterie ed accumulatori
limitatamente a:	
16 06 01*	batterie al piombo
16 08	catalizzatori esauriti
limitatamente a:	
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari
limitatamente a:	
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco (*) sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE



PROV. DI VENEZIA	ALLEGATO N°	1
STABILIMENTO PETROLIMICO DI F. MARCONI	PROGETTO	1
PLANIMETRIA GENERALE	SCALE	1:1000
AUTORE: ING. ...		
DATA: ...		





Impianti E.V.C. Italia

DEPOSITO PRELIMINARE RIFIUTI PERICOLOSI

STIMA DI MAX STOCCAGGIO = 73 Ton
STIMA DI MAX SUPERFICIE OCCUPATA = <100 Mq

N°	EMISSIONE	REVISIONE	DATA	DISEGN.	APPR.
0			02/2000		

▽ + 0,10



AREA 1

070111* Fanghi da
Trattamento Acque
160802* Catalizzatore
Esauisto

AREA 2

070107* Crosie di PVC

AREA 3

130208* Olii Lubrificanti
130802* Olii Lubrificanti
misti a Acqua

AREA 4

070107* Carbone da Pulizia
Apparecchiature
070109* Carbone Attivo
Esauisto

AREA 5

070104* Stirene Degradato.
070104* Alfanetilstirene
Degradato
070109* Diottitrato
Esauisto
130204* Olii Lubrificanti
Contaminati
161105* Rivestimento
Antiacido Colonne
161105* Corpi di
Riempimento
161106 Corpi di
Riempimento
150110* Materiali vari
Contaminati
150202* Materiali Assorbenti
Contaminati

10 mt.

18,5 mt.